



ISTRUTTORIA PUBBLICA



Jesi, lunedì 16 giugno 2025



ASPETTI GIURIDICI

- 1. QUESTIONE ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PAUR PER MANCATA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL PROPONENTE DEI TERRENI DEL SITO INTERESSATO DAL PROGETTO.**
- 2. ALTEZZE STRUTTURE DEL PROGETTO.**
- 3. RELATIVAMENTE ALLE LACUNE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO PRESENTATO DAL PROPONENTE**
- 4. RELATIVAMENTE AL PARERE SANITARIO DEL SINDACO EX DISCIPLINA AIA INTERNA AL PROCEDIMENTO DI PAUR.**
- 5. SITO INQUINATO DA BONIFICARE.**



1. IMPROCEDIBILITÀ DELLA PAU

- L'art.27-bis del Dlgs 152/2006 che disciplina la PAU prevede due distinte fasi del procedimento:

- . la prima fase, regolamentata dai commi 2 e 3 dell'art.27-bis prevede la verifica dei presupposti per la ricezione dell'istanza e per l'avvio del procedimento. E' in tale fase che vanno individuati e nel caso sanati eventuali vizi di procedibilità, **nonché vengono individuati gli Enti Interessati da coinvolgere nel procedimento.** I termini massimi concessi al proponente, anche sulla base dei rilievi nel caso presentati dagli Enti interessati, sono solo di 30 giorni per colmare le lacune formali e procedurali;
- . l'altra fase, normata dai commi successivi dell'art.27-bis, è quella di analisi di merito del progetto che si avvia con la pubblicazione del progetto, le osservazioni del pubblico, la formulazione di pareri o richieste da parte degli Enti interessati, l'eventuale richiesta di integrazioni effettuata alla proponente, la convocazione della conferenza dei servizi e l'emanazione del provvedimento finale.



- la PAU produce gli effetti autorizzatori del permesso di edificazione dell'opera e presupposto tipico dell'attività edilizia risulta essere la disponibilità, a vario titolo, del suolo che sarà oggetto dell'edificazione; arg., ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n.449 del 24/01/2022);

- l'art.11 del D.P.R. n.380/2001 dispone che

<<Art. 11

Caratteristiche del permesso di costruire

([legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'\[art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662\]\(#\)\)](#)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.>>

- la titolarità del richiedente appare perciò pacificamente requisito che va posseduto (e dimostrato) già in sede di richiesta;



2. ALTEZZE STRUTTURE DEL PROGETTO.

- Indiscutibili il potere del Consiglio Comunale trattandosi di norma quella del citato articolo 32 relativa ad uno strumento di pianificazione.
- L'articolo 8 DM 1444/1968 non fissa limiti specifici di altezza ma si limita relativamente alle zone omogenee di tipo B ad affermare: *“- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche,”*.



3. SULLA VIS

- **Carenza di Modellizzazione:**
- **Mancanza di valutazione completa sugli impatti degli inquinanti prodotti dall'impianto, in particolare le fibre di amianto nell'aria durante il normale funzionamento dell'impianto.**
- **Violazione della Normativa:**
- **La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non appare essere stata condotta correttamente.**
- **In base al DLgs 152/2006, Allegato VII, è richiesta una descrizione dettagliata dell'ambiente e dei potenziali impatti sulla salute umana e sull'ambiente (punto 4 e 5).**
- **Allegato VII, punto 4: "Descrizione dello stato dell'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione e alla salute umana".**
- **Allegato VII, punto 5: "Descrizione dei probabili impatti rilevanti del progetto, inclusi i rischi per la salute umana".**



Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS):

- **Sebbene la VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) non sia obbligatoria per tutti i progetti, la valutazione sanitaria è obbligatoria nel procedimento ordinario di VIA.**
- **DLgs 152/2006, Art. 5, comma 1, lettera l-bis: stabilisce che per determinati progetti, deve essere effettuata una valutazione sanitaria che analizza gli impatti diretti e indiretti sulla salute della popolazione. Tale valutazione deve basarsi sulle linee guida del Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.**
- **Giurisprudenza:**
 - **La sentenza del Consiglio di Stato n°983 del 2019 stabilisce che la mancata esecuzione della VIS o della VIAS (Valutazione di Impatto Ambientale e Sanitario) può comportare un vizi di eccesso di potere.**
 - **In particolare, la mancata valutazione dell'impatto sanitario in presenza di evidenze di serio pericolo per la salute pubblica comporta un difetto di approfondimento istruttorio e una disfunzione amministrativa.**



4. SUL PARERE SANITARIO DEL SINDACO

Classificazione dell’Impianto:

- L’impianto Edison è industria insalubre di prima classe, in quanto gestisce rifiuti pericolosi nel suo ciclo produttivo (ai sensi del DM del 1994).**

Ruolo del Sindaco nella Localizzazione:

- Il Sindaco ha competenze specifiche sulla localizzazione di industrie insalubri, tra cui:**
 - Verifica della nocività dell’impianto.**
 - Valutazione del contesto ambientale.**
 - Attivazione di misure di salvaguardia (Sentenza Cons. Stato n°1923 del 2020).**



Poteri del Sindaco:

- **Il Sindaco ha ampi poteri di autorizzazione, controllo e coercizione in materia di industrie insalubri.**
- **Deve verificare concretamente la nocività dell'impianto (Sentenza Cons. Stato n°1923 del 2020).**

Giurisprudenza:

- **Sentenza Consiglio di Stato n°10681/2022: L'amministrazione può discostarsi dal parere ASL se il parere è insufficiente e se ci sono elementi concreti che confermano rischi sanitari non considerati dall'ASL.**
- **Il Sindaco, assistito dalla struttura sanitaria, ha potere di valutare la tollerabilità delle industrie insalubri (Sentenze Cons. Stato 12 giugno 2015, n. 2900 e 27 dicembre 2013, n. 6264).**

◦



AIA e Parere Sanitario del Sindaco

. Ruolo del Sindaco nell'AIA:

- L'impianto è soggetto ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), in cui il Sindaco ha un ruolo fondamentale con il Parere Sanitario obbligatorio.
- Art. 29-quater DLgs 152/2006, comma 6: il parere sanitario del Sindaco viene acquisito nella Conferenza dei Servizi insieme al parere dell'ARPA.

. Funzioni Distinte:

- Il Sindaco, assistito dall'ASL, si occupa della salute pubblica, mentre l'ARPA monitora gli inquinanti e le misure di mitigazione.

. Giurisprudenza:

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2025): Le autorità competenti sono responsabili se non intervengono in caso di rischio sanitario.



- **Consiglio di Stato, Sentenza 2248/2020: Ribadisce il ruolo del Sindaco nel rilascio del Parere Sanitario, distinto da quello urbanistico.**
- . **Obbligatorietà del Parere Sanitario:**
 - **Il Sindaco può anche richiedere la revisione dell'AIA (comma 7 Art. 29-quater DLgs 152/2006).**



Poteri Urbanistici Comunali e Localizzazione Industrie Insalubri

. Art. 25 NTA del PRG:

- Il territorio urbano è suddiviso in TE1 (Città storica), TE2 (Città consolidata), TE3 (Città recente).
- Le industrie insalubri di I e II classe devono essere collocate in aree produttive (industriali, artigianali, terziarie).
- In caso di nuovi impianti o demolizione e ricostruzione, necessaria una valutazione geolitologica e idrogeologica, con autorizzazione ambientale e approvazione del Consiglio Comunale.

. Giurisprudenza del Consiglio di Stato:

- Legittimità del diniego comunale sotto il profilo urbanistico.



- **Divieto di industrie insalubri in alcune zone se non approvate con misure di mitigazione ambientale.**
- **Funzione discrezionale del Consiglio Comunale nel rifiutare varianti che permettano industrie insalubri di prima classe.**
- **Sentenza n° 2941/2021:**
 - **Il Consiglio Comunale ha potere discrezionale nelle varianti urbanistiche.**
 - **Il Comune può definire zone produttive senza necessità di prove di pericolosità per le industrie insalubri di prima classe, basandosi sulla pianificazione territoriale.**
 - **In alcune aree possono essere escluse le industrie di maggiore impatto ambientale, specialmente vicino a nuclei abitati.**



5. SITO INQUINATO DA BONIFICARE.

Contesto e Quadro Normativo

- **Sito contaminato da solventi clorurati – Obblighi e responsabilità**
- **Il proponente (Edison), pur dichiarandosi non responsabile della contaminazione, non intende assumere l'obbligo della bonifica se non per interferenze tecniche con il progetto.**
- **Tuttavia, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/2006, anche il proprietario non responsabile:**
- **Può essere tenuto a rimborsare le spese di bonifica entro il limite del valore del sito post-intervento;**
- **Può rivalersi sul responsabile qualora abbia bonificato spontaneamente.**



- **La Corte di Giustizia UE ha confermato (2015) che tale regime è compatibile con la direttiva 2004/35, ribadendo che:**
- **Le autorità non possono imporre la bonifica a un soggetto non responsabile;**
- **Devono attivarsi in via sostitutiva se il responsabile è ignoto o inadempiente.**



- **Implicazioni per il Progetto Edison e Obblighi della PA**
- **Conseguenze operative e procedurali**
- **Edison non può limitarsi alla gestione delle interferenze: il quadro normativo impone un approccio più ampio.**
- **L'Autorità competente ha l'obbligo di attivarsi per la bonifica, pena il rischio di inadempienza e responsabilità penale (omessa bonifica).**
- **La bonifica può comportare:**
- **Sospensione del procedimento PAUR, poiché potrebbe modificare la destinazione funzionale del sito.**
- **Esclusione della bonifica dal perimetro dell'AIA compresa nel PAUR.**
-
-



- **Criticità del SIA presentato da Edison**
- **Il SIA omette l'analisi degli impatti cumulativi e delle criticità ambientali pregresse.**
- **L'Allegato VIII, parte II, D.Lgs. 152/2006 impone che il SIA:**
- **Descriva vincoli, impatti cumulativi e criticità esistenti;**
- **Non si limiti a una lettura formalistica e parziale della normativa sulle bonifiche.**

16 GIUGNO 2025



email: comitato.tsav@gmail.it

tel. 338/4674945

facebook:

Comitato Tutela Salute Ambiente Vallesina



...GRAZIE PER L'ATTENZIONE...